

SCHEMA CONVENZIONE

TRA

IL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO (BG) E IL COMUNE DI BONATE SOPRA (BG) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Ottobre

tra

il Comune di Alzano Lombardo (Bg) C.F. 00220080162, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Camillo Bertocchi

e

il Comune di Bonate Sopra (Bg) (C.F. 82000950160 rappresentato dal Sindaco pro-tempore Massimo Ferraris

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO CHE

- il Comune di Alzano Lombardo (Bg) è sede di Segreteria generale di Classe IB;
- il Comune di Bonate Sopra (Bg) è sede di Segreteria generale di Classe II;
- il Comune di Alzano Lombardo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.10.2021 e il Comune di Bonate Sopra, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.10.2021, immediatamente eseguibili, hanno disposto lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario comunale, ai sensi della normativa di seguito riportata;
- la sede di Segreteria generale convenzionata di Classe IB, Alzano Lombardo/Bonate Sopra, può essere ricoperta da Segretari generali iscritti alla Fascia professionale "A".

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di Alzano Lombardo e il Comune di Bonate Sopra stipulano la presente Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario comunale, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 10, 2° comma, del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 e, da ultimo, del Decreto Ministro Interno in data 21/10/2020.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Alzano Lombardo assume la veste di Capo-convenzione.

Al Sindaco Comune di Alzano Lombardo Capo-convenzione, previa intesa con il Sindaco di Bonate Sopra, compete:

- la nomina e la revoca del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000; in merito alla procedura di nomina del Segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario comunale,
- la concessione di autorizzazione allo svolgimento di incarichi o attività extra orario di lavoro al Segretario comunale.

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente Convenzione gli Enti prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in entrambe le sedi di segreteria.

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale, articolate su numero 5 giorni lavorativi, saranno espletate in modo da assicurare la sua presenza giornaliera presso il Comune di Alzano Lombardo per un numero di 2,5 giorni settimanali e presso il Comune di Bonate Sopra per un numero di 2,5 giorni settimanali, adeguando la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane nei rispettivi Enti.

E' fatta salva una diversa futura articolazione della presenza come disposto dal successivo Art. 6 comma 2.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli Enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Spetta al Segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 e successivi aggiornamenti contrattuali nel tempo vigenti, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

Al Segretario comunale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione è da intendersi valida a partire dal XX/XX/2021, previo Decreto presa d'atto Convenzione di segreteria da parte del Ministero dell'Interno e presa di servizio del Segretario comunale titolare, fino al 31/12/2026.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

1. scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambi le Amministrazioni;
2. recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

L'Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico del Comune di Bonate Sopra, il quale provvederà al pagamento delle stesse entro i successivi trenta giorni.

La spesa relativa al trattamento economico fondamentale del Segretario comunale, così come determinata dal vigente contratto di categoria dei Segretari comunali per tempo vigente, la maggiorazione del 25% a titolo di sede convenzionata, il rimborso delle spese di viaggio tra le sedi convenzionate, gli oneri per i buoni pasto e per le spese di formazione, al lordo di tutti gli oneri ed accessori come per legge, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione:

- Comune di Alzano Lombardo 50%
- Comune di Bonate Sopra 50%.

salva diversa ripartizione futura (Comune di Alzano Lombardo 60% - Comune di Bonate Sopra 40%), laddove, nel rispetto del parametro Spesa del personale del Comune Capo-Convenzione, si potrà garantire una maggiore presenza in servizio del Segretario comunale presso il Comune di Alzano Lombardo. Sarà conseguentemente riproporzionata la presenza in servizio del Segretario comunale presso i due Enti, previa sottoscrizione di nuovo atto convenzionale.

La spesa relativa al trattamento economico accessorio del Segretario comunale, sia pur sempre anticipato dall'Ente capo convenzione, sarà imputata agli enti come di seguito riportato:

- a titolo di missioni, coperture assicurative, patrocinio legale e tutto ciò che afferisce alle specifiche necessità del singolo ente, interamente a carico dei rispettivi Enti per quanto di competenza.
- a titolo di diritti di rogito, interamente a carico dei rispettivi Enti per quanto di competenza. L'importo complessivo da erogare sarà calcolato nel rispetto della legislazione vigente; ai fini del calcolo della quota dovuta da ogni singolo ente, il suddetto limite sarà suddiviso tra gli enti sulla base delle % indicate al comma precedente. La sommatoria dei diritti riconosciuta dai due enti dovrà in ogni caso garantire il rispetto del limite complessivo.
- a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione, interamente a carico dei rispettivi Enti per quanto di competenza. La sommatoria degli emolumenti erogati dai due Enti dovrà garantire il rispetto del limite massimo contrattuale erogabile al Segretario comunale. In caso di sfioramento del predetto limite, entrambe le quote dovranno essere riproporzionate, secondo le percentuali di maggiorazione riconosciute dal singolo ente.

ART. 7 – VALUTAZIONE PERFORMANCE

La valutazione della performance del Segretario comunale è rimessa alle determinazioni di ogni singolo Ente, secondo la Metodologia di valutazione rispettivamente vigente. La retribuzione di risultato, quantificata entro il limite massimo contrattuale erogabile al Segretario comunale e liquidata in base ai criteri rispettivamente vigenti (% di raggiungimento degli obiettivi), è interamente a carico dei rispettivi Enti per quanto di competenza. In caso di sfioramento del predetto limite, entrambe le quote dovranno essere riproporzionate, secondo le percentuali di compartecipazione alla spesa di cui all'art. 6.

ART. 8 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di assenza temporanea o impedimento del Segretario comunale titolare e conseguente esigenza di sostituzione il Sindaco dell'Ente capo convenzione richiede all'Albo regionale competente la relativa sostituzione.

Laddove l'esigenza di sostituzione sia rappresentata da entrambi gli Enti, i relativi oneri saranno ripartiti secondo le percentuali di compartecipazione alla spesa di cui all'art. 6.

Laddove l'esigenza di sostituzione sia rappresentata da un singolo Ente, i relativi oneri saranno a carico dell'Ente utilizzatore nella misura del 100%, sia pur anticipati dall'Ente capo convenzione.

ART. 9 – FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci dei Comuni di Alzano Lombardo e Bonate Sopra si riuniranno ogni anno presso il Comune di Alzano Lombardo per consultazioni in merito allo svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata.

L'avviso sarà formulato a cura del Sindaco del Comune di Alzano Lombardo, almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Ognuno dei Sindaci potrà promuovere, ove occorra, riunioni, con preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Alzano Lombardo Camillo Bertocchi

Il Sindaco del Comune di Bonate Sopra Massimo Ferraris

*Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del Dpr 445/2020 – D. Lgs 82/2005 e norme collegate*